

**LINEE GUIDA
PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'
PRESENTATE A LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000**

OGGETTO E FINALITA'

Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese a Livenza Tagliamento Acque S.p.a. ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR n. 445 del 2000) che prevede, al contempo, che le amministrazioni si adoperino per effettuare adeguati controlli ed accertamenti.

In particolare, l'articolo 71 (Modalità dei controlli) del citato decreto stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

L'attività di controllo viene affidata ai singoli Uffici/Servizi di Livenza Tagliamento Acque S.p.a., che, nell'ambito dei procedimenti gestiti, ricevono, da parte di terzi, le autocertificazioni necessarie per dar corso alle varie tipologie di pratiche.

La modulistica utilizzata dall'utenza per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contiene l'informazione relativa all'effettuazione dei controlli sui dati autodichiarati (e rimando al presente Documento) e l'impegno del dichiarante (assunto mediante la sottoscrizione della modulistica) a collaborare per fornire, su richiesta di Livenza Tagliamento Acque S.p.a., la prova della veridicità dei dati.

L'operatore dovrà verificare la presenza di tale previsione nella Modulistica e nel caso non fosse presente dovrà rendere edotto il dichiarante verbalmente.

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli effettuati da Livenza Tagliamento Acque S.p.a. sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essa presentate possono essere svolti secondo le seguenti modalità.

- Controllo a campione: viene effettuato su circa l'1% del totale delle pratiche gestite da ciascun Ufficio/Servizio. Con specifico riferimento all'Ufficio Commerciale (front-office) e al Servizio Fognatura (i quali, in termini assoluti, ricevono il maggior numero di dichiarazioni), il controllo verrà annualmente effettuato su – rispettivamente – n. 10 e n. 5 pratiche; l'individuazione delle pratiche, le cui dichiarazioni sono da assoggettare a controllo, viene operata dai singoli Responsabili degli Uffici / Servizi in cui i vari procedimenti sono incardinati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati gestiti i procedimenti; avviene utilizzando criteri di casualità, tramite l'utilizzo di strumenti informatici; qualora nell'ambito della medesima pratica estratta siano state rese molteplici dichiarazioni, l'Ufficio / Servizio estrarrà (utilizzando criteri di casualità) un'unica dichiarazione da sottoporre a verifica. La verifica sulle dichiarazioni così estratte dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
- Controllo puntuale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, viene effettuato su tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità (ad esempio, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'Ufficio / Servizio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri); in tali casi, gli addetti ai vari Uffici / Servizi competenti del singolo procedimento,

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale e Numero
iscrizione Registro Imprese di
Venezia Rovigo: 04268260272
Numero R.E.A. VE: 380371
Capitale sociale i.v. € 18.000.000

Sede Legale:

Piazza della Repubblica, n. 1
30026 PORTOGRUARO (VE)
web: www.lta.it

Uffici Amministrativi:

Via Cornia, n. 1/B
33079 SESTO AL REGHENA (PN)
tel. 0434 1854700
info@lta.it
info@pec.lta.it

Sede Operativa:

Viale Trieste, n. 11
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel. 0422 760020 - fax 0422 769974
info@lta.it
info@pec.lta.it

tengono traccia delle circostanze per le quali sono emersi dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni; tale tipo di controllo (puntuale) deve essere svolto in modo tempestivo.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di appalto, si applica la normativa vigente in materia.

INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, prima di attivare i controlli, l'Ufficio competente dà notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo.

MODALITA' OPERATIVE

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante. In tutti i casi in cui vengono acquisite direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall'interessato, è possibile compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.

Al privato non possono essere richiesti documenti che siano in possesso di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. o che possano essere acquisiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 della Legge n. 241 del 1990, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.

ESITO DEI CONTROLLI

L'art. 75 del DPR n. 445 del 2000 prevede che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nei procedimenti gestiti da Livenza Tagliamento Acque S.p.a., qualora il controllo abbia esito negativo, la Società interromperà gli effetti dei provvedimenti/azioni nel frattempo adottati (es. risoluzione dal contratto di fornitura idrica, revoca autorizzazioni, restituzione eventuali somme o contributi concessi, etc..).

Nei casi in cui sia necessario procedere al controllo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la mancata collaborazione dell'interessato nell'effettuazione del controllo comporta le medesime conseguenze di cui al periodo precedente.

Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, i Responsabili degli Uffici/Servizi, previa comunicazione all'interessato, porranno in essere le eventuali azioni a definizione del procedimento e avranno cura di archiviare tutta la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento di controllo.

DENUNCIA ALL'AUTORITA' E RESPONSABILITÀ

La falsità delle dichiarazioni ricevute dovrà formare oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. L'omessa denuncia all'autorità giudiziaria di coloro che abbiano reso dichiarazioni sostitutive non rispondenti al vero potrebbe configurare una responsabilità di natura penale.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esentati da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

L'Ufficio Affari generali e legali rimane a disposizione degli uffici interni per la valutazione delle situazioni maggiormente complesse e per la predisposizione della denuncia da effettuarsi da parte del responsabile del procedimento, nel caso in cui si riscontri la falsità delle dichiarazioni.